



# COMUNE DI ORVIETO

## SETTORE TECNICO

Al Responsabile del Procedimento  
Dott. Paolo Grigioni  
Servizio Autorizzazioni Ambientali  
Regione Umbria

Prot. n. 36035 del 12/10/2017

**OGGETTO:** Acea Ambiente s.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla provincia di Terni con atto n. 47044 del 11/08/2011 – Rep. 20/2011 e relativa all’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi e impianto di selezione e trattamento con relativo impianto di sfruttamento energetico del biogas prodotto da digestione anaerobica, siti in Loc. Pian del vantaggio 35/A di Orvieto (TR) – Richiesta modifica sostanziale A.I.A. per produzione compost di qualità con realizzazione nuovo fabbricato.

Indizione II conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’Art. 14 – ter L. 241/90 e smei.

La premessa è che, come ben noto, l’intervento di realizzazione di un nuovo fabbricato da parte di Acea Ambiente per la maturazione e lo stoccaggio del compost è conforme sotto il profilo urbanistico, alle previsioni del vigente PRG, che è esattamente il profilo di diretta competenza del Comune di Orvieto.

In particolare, l’area di intervento ricade nella Zona F del Piano Regolatore – Parte Strutturale, ed è conseguentemente normata dall’art.70 delle NTA, nonché in Zona F2 del Piano Regolatore – Parte Operativa, normata dall’art.12 delle NTA medesime.

Questo per significare ulteriormente come, sotto il profilo strettamente normativo, e per gli effetti motivazionali, questa circostanza rappresenti il principale profilo di problematicità per addivenire, come pure correttamente auspicato dal Comune di Orvieto, a una decisione di rigetto dell’istanza, presentata da Acea Ambiente, di modifica sostanziale dell’AIA a suo tempo rilasciata a favore della predetta Società.

Fatta questa premessa, è noto che con Determina dirigenziale n.283 del 1° febbraio u.s., recante “Determinazione Dirigenziale 18 gennaio 2017 n.283 recante “D.lgs. 152/06 s.m.i., LR 12/10, DGR

861/11 s.m.i - procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA – Progetto di realizzazione di un nuovo fabbricato per la maturazione e lo stoccaggio del compost di qualità – Loc. Pian del Vantaggio 35/A Orvieto (TR)” la Direzione Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo della Regione Umbria ha ritenuto, dopo aver attivato la procedura di Verifica di Assoggettabilità normativamente prevista, di non sottoporre l'intervento a valutazione di impatto ambientale, a condizione che venissero rispettate un serie di prescrizioni.

A sua volta, il Servizio Pianificazione e Tutela Paesaggistica, con propria nota indirizzata alla succitata Direzione regionale, avuto conto dell'impatto paesaggistico dell'intervento, anche in ragione delle sue non irrilevanti dimensioni, ha posto una serie di raccomandazioni, certamente non vincolanti, ma che non sono state e non potranno essere oggetto di valutazione.

Per quanto qui di interesse, ci si riferisce alla raccomandazione “valutare la possibilità di riuscire a contenere l'altezza del nuovo fabbricato fuori terra a metri 9, al fine di ridurre l'impatto visivo e paesaggistico”, nonché alla successiva raccomandazione di “valutare la possibilità di abbassare la quota di spicco del fabbricato, al fine di ridurre l'impatto visivo e paesaggistico”.

Ora, è evidente che alla luce delle decisioni, assunte dalla Regione, di non sottoporre a valutazione di impatto ambientale l'intervento di che trattasi, non si vede in quale sede potranno essere effettuate queste valutazioni, con la conseguenza che le raccomandazioni poste dal Servizio Pianificazione e Tutela Paesaggistica della Regione, vale a dire dalla medesima Autorità che ha rilasciato il provvedimento di non assoggettabilità a favore della Società Acea Ambiente, saranno immotivatamente pretermesse, con conseguente vizio del procedimento sotto il profilo della carenza istruttoria e motivazionale nonché della contraddittorietà.

A ciò aggiungasi che il Comune di Orvieto ha gravato di impugnazione la succitata delibera regionale n.283/17 con ricorso avanti il Tar Umbria RG 102/17, denunciandone l'illegittimità sotto quattro distinti profili:

- 1) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 11/97/UE nel suo complesso nonché dell'All. III. Violazione degli artt. 5 comma 1 lett. m), 6, 19 comma 1 e 20 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 nonché dell'All. V alla Parte II del decreto stesso. Violazione del DM 30 marzo 2015 n.52 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel suo complesso e con particolare riferimento al punto n. 4.1 dell'Allegato. Violazione dell'art.2 della LR 16 febbraio 2012 n.12. Violazione del principio di obbligatoria valutazione degli effetti cumulativi. Contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria;
- 2) Violazione dell'art.174 del Trattato (art.191 TFUE). Violazione del principio di precauzione. Violazione del principio di prevenzione del danno e della correzione in via prioritaria dei danni alla fonte. Violazione dell'art.1 della legge 7 agosto 1990 n.241 come modificata;

3) Violazione di legge. Violazione della LR 16 febbraio 2010 n.12. Violazione delle DDGGRR 1100 del 1° settembre 2014 e 861 del 26 luglio 2011. Illogicità, travisamento, difetto di presupposto;

4) Violazione dell'art.10 comma 1 lett.b) della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. Violazione dell'art.12 comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Difetto di motivazione e di istruttoria sotto ulteriore profilo.

Il tutto, al dichiarato fine di ottenere una pronuncia giurisdizionale che dichiarasse l'illegittimità della decisione regionale di non sottoporre a VIA l'intervento di che trattasi.

All'udienza del 21 aprile u.s., il TAR Umbria, con ordinanza n.74, ha respinto l'istanza cautelare, che peraltro era stata chiesta non al fine di sospendere tout court l'atto, ma ai fini del suo riesame da parte della Regione Umbria, eccependo che, "ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa la mancata dimostrazione di un pregiudizio grave ed attuale all'ambiente derivante dal provvedimento impugnato, unitamente alla pendenza del procedimento di AIA". Il TAR Umbria non si è quindi pronunciato in merito alla sussistenza del fumus boni iuris che sorreggeva il ricorso proposto.

Va pertanto da sé che ove venisse rilasciato il permesso di costruire, l'edificazione del fabbricato, unitamente alla conclusione del procedimento di AIA a favore della Società controinteressata, andrebbe a compromettere definitivamente i plurimi interessi del Comune di Orvieto, azionati in giudizio per tramite del ricorso RG 102/17, costringendolo a tutelarsi nelle opportune sedi.

Il Comune, che peraltro, già dal 19 maggio scorso, ha depositato al TAR Umbria istanza di prelievo, tesa ad ottenere in tempi rapidi la fissazione dell'udienza di merito, a dimostrazione che in capo allo stesso non vi è alcun intento defatigatorio, ma unicamente l'interesse a che tutti le componenti dell'intervento siano oggetto di opportuna valutazione,

#### CHIEDE CHE

- A) il presente procedimento venga sospeso in attesa della definizione del giudizio del TAR;
- B) la Regione provveda ad annullare in autotutela la determina regionale n. 283 cit. ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n.241;
- C) venga riesaminata l'istanza presentata, concludendo nel senso di ritenere necessaria, per i motivi suesposti, la sottoposizione a VIA dell'intervento di realizzazione del fabbricato di che trattasi.

Il Dirigente  
Ing. Francesco LONGHI

